

Oggetto: richiesta di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio non retribuiti (Art. 18, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 e artt. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a Pr. il

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di (1)

assunto/a con contratto di lavoro: ☐ a T.I. ☐ annuale dal 01/09 N02 ☐ annuale dopo 01/09 N03

☐ fino al termine delle attività didattiche N11

CHIEDE

ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCNL Scuola 29/11/2007 e artt. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR n. 3 del 10/01/1957, di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un periodo di aspettativa (2) per i seguenti

motivi di ☐ famiglia ☐ personali ☐ di studio non retribuiti, come di seguito specificato:

dal al per gg. mesi a.s.

per i seguenti motivi:

In caso di diniego a fruirne, ovvero di differimento dell'inizio dell'aspettativa o di diminuzione della durata, i motivi di servizio ostativi essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 241/90, come integrata ed aggiornata con le modifiche introdotte della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, della legge 2 aprile 2007, n. 40 e della legge 18 giugno 2009, n. 69.

allega: ☐ certificato ☐ autocertificazione (sul retro) ☐ altro

Cava de' Tirreni,

Firma

- (1) Profilo professionale: Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, DSGA, Docente Infanzia, Primaria, secondaria I grado, secondaria II grado, altro;
- (2) Periodo continuativo non superiore a un anno: Si può chiedere un ulteriore periodo solo dopo sei mesi di servizio. Il limite massimo è di due anni e mezzo in un quinquennio.

I periodi di aspettativa di cui all'art. 18 CCNL 29/11/2007 vanno preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico e sono concessi a domanda sulla base di idonea documentazione. È consentito il ricorso all'autocertificazione nei casi e nelle forme previste dalla legge ordinaria. È concessa fino ad 1 anno continuativo ed è cumulabile fino a 2 anni e mezzo in un quinquennio. I periodi di aspettativa non sono retribuiti ed interrompono l'anzianità a tutti gli effetti. Per il personale T.D. spetta, limitatamente alla durata dell'incarico, al solo personale con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Art. 18 CCNL 29/11/2007: L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.

L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova

VISTO:

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Gabriella LIBERTI